



REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Comando

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 113 IN DATA 10.03.2026

OGGETTO: Autorizzazione di spesa da eseguirsi mediante procedura negoziale di cui al Libro II – Parte I, del D. Lgs. 36/2023, in combinato disposto con le previsioni di cui al D.P.R. 236/2012, per il servizio di conduzione, manutenzione programmata nonché a richiesta e con carattere di urgenza, in qualità di terzo responsabile, per gli impianti di riscaldamento, delle centrali termiche, degli impianti di addolcimento per acqua sanitaria, degli impianti di climatizzazione e condizionamento dislocati nell'ambito della Caserma "C. AMIONE", sede del Reggimento di Manovra Interforze.
Periodo 01.04.2026 – 31.12.2026.

CAPITOLO 1412/12
ES. FIN. 2026

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta formulata dal Comando alla Sede;

RITENUTO che l'inderogabile necessità, rappresentata dal richiedente, di provvedere con alla spesa di cui sopra, consenta di salvaguardare il regolare servizio e la funzionalità del Reggimento;

VISTI gli atti a valle della programmazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024, dai quali è desumibile l'erogazione dei necessari finanziamenti a copertura, sul cap. **1412/12**, delle esigenze di cui in oggetto;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “*disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato*” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66) ed il relativo Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90);

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e fornitura, a norma dell'articolo 196 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 136, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del D. Lgs. 36/2023;

VISTA la direttiva BL/1/11041/B.1.1/G38 in data 04 aprile 2001 diramata da BILANDIFE che evidenzia il principio funzionale / finalistico delle spese;

VISTO l'art. 34, comma 2 – bis, della Legge 196/2009, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedura di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

AVVALENDOSI

delle facoltà concessagli dall'art. 449, Libro III – Titolo I – Capo II, del TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e dall'art. 131 del D.P.R. 236/2012;

VISTI

gli articoli 534 (comma 1, lett. a) e 540 del D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);

VISTA

la “Direttiva di funzionamento del nuovo modello di organizzazione amministrativa dell'area T/O interforze” diramata con lettera n. M_D SSMD REG2020 0067351 di prot. in data 06/05/2020, emanata dallo S.M.D. – Ufficio Generale di Amministrazione (UGAM) e, s.m.i.;

CONSTATATO

che il servizio in questione, non rientra nel campo di applicazione del cosiddetto “Manutentore unico” introdotto dall'art. 12 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 in quanto trattasi di fattispecie in deroga – così come previsto dalle Linee Guida sul sistema accentrato delle manutenzione (aggiornate al DL 68/2022) emanate dall'Agenzia del Demanio concernenti gli interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale e di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato – richiamate ai punti successivi:

- “servizi di manutenzione periodica e riparazione finalizzati al mantenimento ed alla verifica degli impianti, ed alla prevenzione dei guasti”;
- “interventi atti ad assicurare l'adeguamento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di competenza del datore di lavoro, volti a garantire la sicurezza, la salubrità e la salute degli ambienti di lavoro”;

PRESO ATTO

che, in base alle disposizioni legislative emanate nell'ambito della cd. *spending review* – ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.L. 52/2012 (convertito con modifiche in L. 94/2012 – G.U. n.156 del 06.07.2012) e dell'art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito con modifiche in L. 135/2012 – G.U. n. 189 del 14.08.2012) – tutte le PA statali, centrali e periferiche, che provvedono all'acquisizione di beni e servizi, hanno l'obbligo generale di utilizzare tutti gli strumenti negoziali resi disponibili dalla CONSIP S.p.A. ricorrendo a:

- le convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- gli Accordi Quadro di cui all'art. 2, comma 225 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2000) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- il MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro), fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RILEVATO

il fondamento giuridico di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui tutte le PA statali, centrali e periferiche **sono tenute ad approvvigionarsi** utilizzando le Convenzioni quadro CONSIP S.p.A., intese come un contratto normativo, di cui all'art. 1321 c.c., alle cui clausole devono conformarsi i discendenti accordi stipulati tra la singola Amministrazione e il singolo fornitore (nel caso della Convenzione), oppure tra una pluralità di fornitori (nel caso dell'Accordo Quadro), rilevando così l'elemento di differenziazione tra le fattispecie di contratto normativo che potranno configurarsi, a seconda che trattasi di Convenzione CONSIP (Accordo Quadro concluso con un unico operatore economico) oppure di Accordo Quadro stipulato dalla stessa CONSIP S.p.A. (Accordo

quadro concluso con più operatori economici);

ACCERTATO

che, alla data odierna, per soddisfare l'esigenza in argomento, non risultano attivati Convenzioni e/o Accordi Quadro stipulati da CONSIP S.p.A., tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo / qualità come limiti massimi per la stipula di contratti, né tantomeno risultano attivati altri strumenti negoziali riconducibili all'aggregazione e centralizzazione delle committenze ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023;

ATTESO CHE

inoltre, in riferimento alla sopra richiamata normativa in materia di *spending review*, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione dei pubblici affidamenti, si rileva la possibilità di procedere in autonomia amministrativa in quanto il servizio di cui trattasi non rientra tra le categorie merceologiche:

- ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2014, n. 89, individuate con il D.P.C.M. 11 luglio 2018 con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del predetto D.L.;
- di cui all'art. 1, comma 7, del D. L. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;

ATTESO CHE

la spesa presunta per soddisfare l'esigenza di cui trattasi è stata quantificata per 24.890,00 (ventiquattromilaottocentonovanta/00), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l'onere dell'IVA, per cui ricade nel campo di applicazione delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria delineate dall'art. 14 del Codice (D. Lgs. 36/2023), così come modificate dai Regolamenti della Commissione europea del 10.11.2021 numeri 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 e 2021/1953 che modificano, su delega del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

ATTESO CHE

l'entità della spesa in esame, consente il ricorso a procedure di affidamento da effettuarsi tramite il MEPA, in quanto tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), è previsto per le fattispecie individuabili sotto la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO

che, in ambito MEPA, è disponibile uno specifico bando di abilitazione relativo a beni e servizi organizzato come di seguito:

- area merceologica: Gestione degli immobili;
- classe merceologica: Manutenzione e riparazione impianti;
- categoria di abilitazione: Impianti termoidraulici e di condizionamento;
- CPV: 50720000/8 – Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali;

PRESO ATTO

che la stessa fattispecie è contemplata dall'art. 8, comma 1, lett. s dell'allegato II.20 del D. Lgs. 36/2023;

ESAMINATI

gli elementi essenziali che andranno a costituire il Capitolato speciale d'appalto e la Lettera di invito (con rispettivi allegati);

RITENUTO

che l'importo significativo dell'affidamento debba necessariamente condurre – per le ragioni di seguito enunciate – verso un circostanziato sondaggio del mercato, sulla base de:

- la verifica di listini pubblici;
- l'interrogazione di listini presenti in mercati elettronici pubblici;
- l'acquisizione di preventivi;

RITENUTO

- pertanto, di attivare con speditezza una consultazione del mercato al fine di:
- individuare un potenziale contraente che abbia requisiti e interesse a negoziare sulla base di un preventivo di massima della spesa;
 - individuare una soglia di prezzo – contenuta entro l'importo complessivo presunto della spesa oggetto del presente atto – che costituirà il limite invalicabile della spesa stessa e possa costituire un valido ausilio per poter valutare compiutamente la congruità della singola offerta nella sua globalità;
 - rilevare la precitata congruità sulla base di ciò che esprime il mercato, in quanto, in presenza di un'unica offerta (ove si opti per l'affidamento diretto, senza consultare il mercato), non sarà possibile avvalersi di figure professionali (in quanto non risultano nella forza organica del Reggimento) fornite di specifica competenza tecnica (periti e/o esperti) e ritenute idonee ad effettuare un'accurata valutazione tecnico – economica, in funzione delle caratteristiche merceologiche connesse con l'oggetto della spesa in esame;
 - pervenire all'aggiudicazione del servizio, senza indugi e dubbi di sorta, tali da generare dilatazioni nei tempi previsti per la conclusione della procedura;
 - favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità;

RICHIAMATI

i principi di cui al Libro I, Parte I, titolo I, del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO

di quanto evidenziato dall'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il bando / lettera di invito, dovrà prevedere il criterio di aggiudicazione ivi indicato (minor prezzo) e, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 (norma transitoria in vigore fino al 31.12.2023), l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida;

PRESO ATTO

di quanto evidenziato dall'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai fini della procedura di gara, non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti in quanto l'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto è caratterizzata da una sostanziale omogeneità tecnico – operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tali da rendere antieconomica la suddivisione in lotti funzionali;

ATTESO CHE

il combinato disposto delle norme di cui all'art. 225, comma 6 e dell'allegato II.20 del D.lgs. 36/2023 e gli artt. 13 e 94 del D.P.R. 236/2012, prevede la possibilità di poter assegnare le specifiche competenze previste all'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 a due distinte figure quali il responsabile della fase di progettazione, programmazione ed esecuzione dell'appalto disgiuntamente da quello della fase dell'affidamento dell'appalto in oggetto;

AUTORIZZA

il ricorso alla procedura concorrenziale (consultazione del mercato) sotto la soglia di rilievo comunitario di cui al Libro II – Parte I, del D. Lgs. 36/2023, per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, mediante RDO nel MEPA per una spesa presunta complessiva pari a € **30.847,57** (trentamilaottocentoquarantasette/57), comprensivo dell'IVA con l'aliquota ordinaria vigente alla data di emissione del presente atto, finalizzata all'individuazione della ditta migliore offerente mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La procedura di affidamento dovrà essere finalizzata previa adeguata verifica di congruità della spesa nella sua interezza.

Il documento di stipula discendente dalla procedura di affidamento (caricato a sistema nel portale "ACQUISTINRETEPA") dovrà essere subordinato all'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale in capo al suddetto operatore economico, in armonia con l'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

La RDO dovrà prevedere che le offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura:

- non siano vincolanti per la Stazione Appaltante;
- siano valide, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, in presenza di almeno cinque offerte valide, opera l'esclusione automatica, dalla gara, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata sulla base di quanto stabilito dal metodo "A" di cui all'allegato II.2 del Codice.

Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all'art. 225, comma 6 e dell'allegato II.20 del D.lgs. 36/2023 e gli artt. 13 e 94 del DPR 236/2012 il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Ten. Col. com. RN Valerio CICCARELLA con i compiti specificati nell'art. 7 dell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 che si avvale dei sottoelencati responsabili di fase:

- Il Responsabile per la fase programmazione e di progettazione è il Magg. Stefano FERRI al quale, oltre ai compiti specificamente previsti dal codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.
- Predisporre il Capitolato Tecnico / descrizione dettagliata del bene servizio da acquisire;
- Coordinare le attività di sicurezza in fase di progettazione;
- Avere cura del controllo delle disponibilità presenti sul pertinente capitolo di spesa (conto a scalare);
- Curare, ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- Segnalare al RUP:
 - Il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - Eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
 - I dati e le informazioni relativi ai principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- Il Responsabile per la fase di affidamento è il Ten. Col. com. RN Valerio CICCARELLA e lo stesso è nominato "Autorità stipulante" ai sensi dell'art. 451, comma 1, del D.P.R. 90/2010

La spesa complessiva presunta (IVA compresa) pari a € **30.847,57** (trentamilaottocentoquarantasette/57)) graverà sui fondi concessi in contabilità ordinaria sul cap. 1412/12 dell'esercizio finanziario 2026 in favore del Funzionario delegato dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello S.M.D.

Il presente atto viene redatto in duplice originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative l'altro costituirà parte integrante della documentazione probatoria da allegare all'ordine di pagamento.

IL COMANDANTE

Col. tramat. RN Daniele IMPERATORE

per presa visione

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com. Valerio CICCARELLA

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI